

Edizione di martedì 20 giugno 2017

IMPOSTE SUL REDDITO

Locazioni brevi: il quadro delle novità

di Lucia Recchioni

CONTENZIOSO

Ammissibile l'appello proposto da soggetto non presente in primo grado

di Angelo Ginex

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La clausola del beneficiario effettivo nelle convenzioni internazionali

di Marco Bargagli

IVA

Macchinario prodotto in parte nello Stato UE di assemblaggio

di Marco Peirolo

AGEVOLAZIONI

Detrazione per l'acquisto di auto per portatori di handicap

di Dottryna

IMPOSTE SUL REDDITO

Locazioni brevi: il quadro delle novità

di Lucia Recchioni

Giovedì scorso il Senato ha approvato definitivamente la **legge di conversione** del **D.L. 50/2017** (cosiddetta **“manovrina”**), confermando così definitivamente le novità introdotte in materia di **locazioni brevi** ed introducendo anche alcune **novità**.

Viene innanzitutto confermato **l'obbligo**, per i soggetti che svolgono attività di **intermediazione immobiliare**, di operare la **itenuta** del **21%** sull'ammontare dei **canoni e corrispettivi**, nel caso in cui intervengono nel pagamento dei canoni stessi. La ritenuta dovrà essere considerata a **titolo di acconto** o di **imposta** a seconda che il soggetto percettore decida di optare o meno per la **cedolare secca**.

La Camera dei Deputati, nel recepire le indicazioni della Commissione bilancio, in sede di **conversione** ha tuttavia modificato il **comma 5 dell'articolo 4**, prevedendo espressamente che gli obblighi si estendono anche ai **soggetti che gestiscono i portali telematici**, *“mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”*.

Durante l'esame parlamentare è stato altresì aggiunto il **comma 5-bis**, dedicato ai **soggetti non residenti**, il quale, sempre con riferimento al nuovo **obbligo di versamento** della ritenuta prevede che:

- i soggetti in possesso di una **stabile organizzazione** in Italia devono adempiere all'obbligo **mediante la stabile organizzazione**;
- i soggetti non residenti **privi di una stabile organizzazione** in Italia, in qualità di **responsabili di imposta**, devono nominare un **rappresentante fiscale**.

Sempre in sede parlamentare è stato poi introdotto il **comma 3-bis**, il quale prevede che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, o, comunque, **interviene nel pagamento**, è **responsabile del versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno**, nonché degli altri adempimenti previsti non soltanto dalla legge, ma anche dai regolamenti comunali.

Sarà un apposito **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate** a dettare le disposizioni di attuazione, ma non possono che sorgere, sin da subito, alcune perplessità, soprattutto con riferimento all'**imposta e al contributo di soggiorno** che, presumibilmente, dovrà essere versata a **ciascun Comune**, secondo le proprie specifiche **regole**, con un notevole **aggravio di adempimenti** soprattutto in capo alle piattaforme *online* che gestiscono pagamenti di canoni di immobili situati in tutta Italia.

Sul punto va rimarcato che la **Camera dei Deputati** ha altresì previsto la possibilità in capo ai **Comuni**, a decorrere dall'anno 2017, di **istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno**, in deroga alle precedenti disposizioni che, invece, al fine di contenere il livello complessivo della **pressione tributaria**, avevano **sospeso** per gli anni **2016 e 2017** l'efficacia delle **deliberazioni comunali** che prevedevano aumenti dei tributi e delle addizionali.

Un'ulteriore modifica parlamentare riguarda invece l'altro adempimento posto a carico degli intermediari: la **trasmissione dei dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite**.

Più precisamente la novità riguarda il termine di trasmissione, che è fissato al **30 giugno dell'anno successivo** a quello a cui si riferiscono i dati.

Resta ferma, invece, la **sanzione** di cui all'[articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#) (sanzione amministrativa **da euro 250 a euro 2.000**) nel caso di **omessa, incompleta o infedele comunicazione** dei dati relativi ai contratti. La sanzione è comunque **ridotta** alla metà se la trasmissione è effettuata **entro i quindici giorni successivi** alla scadenza, oppure, se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Un'altra modifica di rilievo attiene infine **all'ambito di applicazione** della norma. Come noto, la nuova disposizione trova applicazione con esclusivo riferimento ai **contratti di locazione** di immobili ad **uso abitativo** di **durata non superiore a 30 giorni**, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da **persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa**.

A seguito dell'intervento parlamentare è successivamente precisato che, nel termine di **90 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione potranno essere definiti, con apposito **regolamento**, i criteri in base ai quali **l'attività di locazione deve ritenersi svolta in forma imprenditoriale**. A tal fine sarà necessario tener conto anche del **numero** delle **unità immobiliari** locate e della **durata** delle **locazioni** in un anno solare.

Seminario di specializzazione

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI TURISTICHE BREVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Ammissibile l'appello proposto da soggetto non presente in primo grado

di Angelo Ginex

La **legittimazione ad impugnare** la sentenza spetta, indipendentemente dalla realtà processuale, anche a chi sia qualificabile come parte in base alla stessa sentenza impugnata, con la conseguenza che il **soggetto direttamente raggiunto da una sentenza**, che si ponga all'esito di un giudizio nel quale non sia stato convenuto, ha diritto di impugnare tale sentenza. È questo il sorprendente principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza del 30 maggio 2017, n. 13584**.

La vicenda trae origine dalla proposizione di un **ricorso per cassazione** avverso la sentenza emessa dalla competente Commissione tributaria regionale, la quale, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto **inammissibile il ricorso** proposto dal contribuente avverso l'**atto di iscrizione ipotecaria ex articolo 77 D.P.R. 602/1973** e la prodromica cartella di pagamento, in quanto **proposto oltre il termine di 60 giorni** dalla data in cui egli aveva avuto contezza della pretesa tributaria a suo carico, mediante rilascio di estratto di ruolo.

Tra i **motivi di impugnazione** della predetta sentenza il contribuente, per quanto qui di interesse, lamentava la violazione dell'[articolo 339 c.p.c.](#), per non avere il giudice di secondo grado rilevato l'**inammissibilità dell'appello**, in quanto proposto da un **soggetto** – l'Agenzia delle Entrate – **che non aveva partecipato al giudizio di primo grado**, né poteva, a suo avviso, ritenersi **litisconsorte necessario** in una controversia concernente la mancata notificazione della cartella esattoriale, sulla cui base era stata iscritta ipoteca.

Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che, sebbene l'Agenzia delle Entrate non avesse partecipato al giudizio di primo grado, in quanto non evocata dal contribuente, né chiamata su ordine del giudice ad integrazione del contraddittorio, tale **estraneità al giudizio non l'avrebbe privata della legittimazione ad appellare una sentenza che** – emessa (anche) nei suoi riguardi in quanto erroneamente ritenuta parte dal giudice di primo grado – **era idonea, se passata in giudicato, a renderle opponibile la pronuncia di insussistenza, ovvero invalidità, della pretesa tributaria dedotta in giudizio.**

Ciò, sulla base della considerazione per la quale *“la legittimazione ad impugnare la sentenza spetta a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, che discende non solo dalla materiale partecipazione ad esso del soggetto interessato o dalla sua formale chiamata in causa, originaria o sopravvenuta, ma anche dalla qualificazione in termini di parte desumibile, indipendentemente dalla sua rispondenza alla realtà processuale, dalla stessa sentenza”*

impugnata“, con la conseguenza che **il soggetto direttamente raggiunto da una sentenza**, che si ponga all'esito di un giudizio nel quale non sia stato convenuto, **ha diritto di impugnare tale sentenza**.

La pronuncia consolida il filone giurisprudenziale inaugurato dalla **sentenza n. 20789/2014**, con cui la **Corte di Cassazione** aveva statuito che *“la legittimazione a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta”*.

Ad avviso di chi scrive, la pronuncia suscita qualche **perplessità**, poiché la Suprema Corte, pur escludendo che l'Agenzia delle Entrate sia priva della veste di litisconsorte, contrariamente a quanto prescritto dall'[articolo 14 D.Lgs. 546/1992](#), secondo cui *“se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi”*, legittima l'impugnazione proposta da un soggetto che non ha partecipato materialmente al giudizio di merito, ammettendo, di fatto, la possibilità di un'integrazione officiosa in sentenza.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0 CON LUIGI FERRAJOLI

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La clausola del beneficiario effettivo nelle convenzioni internazionali

di Marco Bargagli

Come noto, la **clausola del “beneficiario effettivo”** presente nella quasi totalità **degli accordi internazionali** contro le **doppi imposizioni sui redditi** stipulati tra l’Italia e gli altri Stati nel mondo, costituisce un **valido strumento giuridico** per arginare il **fenomeno** denominato **“treaty shopping”**.

Lo **schema elusivo** in rassegna si realizza **interponendo**, tra un **soggetto fiscalmente residente in uno Stato contraente** (es. l’Italia) ed un **soggetto residente in un altro Stato** (es. Paese extra-UE **reale perceptor** dei flussi reddituali), una **mera conduit company**, ossia una società **che non opera come beneficiario effettivo** dei redditi ma è stata costituita, nell’ambito delle tipiche **operazioni “back to back”**, al solo scopo di ottenere un **indebito risparmio fiscale**, attraverso l’applicazione di un **regime convenzionale non spettante** che prevede l’**esenzione** o comunque l’**indebita riduzione** della **ritenuta alla fonte** prevista dalla normativa domestica (D.P.R. 600/1973).

L’Agenzia delle Entrate, **con la circolare 6/E del 30 marzo 2016**, ha infatti confermato la **sostenibilità delle contestazioni relative all’assenza della qualifica di “beneficiario effettivo”** o la natura di interposto reale in capo ad un determinato **veicolo societario**, operate sulla base di **un’analisi caso per caso** ed avente ad oggetto, principalmente, la natura **back to back** dei finanziamenti, ad esempio in termini di importo, condizioni, tassi, termini di pagamento e **clausole non recourse**.

In tale contesto, le **convenzioni internazionali contro le doppi imposizioni** sui redditi ispirate al modello OCSE, contengono specifiche **clausole antiabuso necessarie** a contrastare fenomeni **di pianificazione fiscale internazionale** e prevenire forme di **“abuso convenzionale”**.

Nello specifico, la **“clausola del beneficiario effettivo”** è presente nella gran parte dei **trattati internazionali contro le doppi imposizioni sui redditi** stipulati dall’Italia con altri Paesi, nella **Direttiva comunitaria n. 2003/49/CE** (interessi canoni) e, simmetricamente, anche in talune **disposizioni domestiche** (es. [articolo 26-quater del citato D.P.R. 600/1973](#)).

Lo scopo della clausola è proprio quello di **contrastare l’interposizione** di un soggetto terzo (es. Alfa B.V. Olanda) tra **l’erogante dei redditi** (es. Beta S.p.A. residente in Italia) ed il **beneficiario finale** degli stessi (es. Gamma Inc. USA), al fine di **sfruttare, indebitamente, la Convenzione bilaterale** conclusa tra lo **Stato della fonte (Italia)** e lo Stato in cui è **ubicato il**

soggetto interposto (Olanda), mentre il beneficiario effettivo dei redditi è **localizzato in un Paese extra-UE**.

Dopo varie **modifiche ed integrazioni**, l'**edizione 2014 del modello OCSE di Convenzione** (cfr. articoli 10, 11 e 12) e del relativo Commentario prevede, attualmente, che è considerato il **beneficiario effettivo dei flussi reddituali**, quando il percettore dei redditi **gode del semplice diritto di utilizzo** dei flussi reddituali (*right to use and enjoy*) e non sia, conseguentemente, **obbligato a retrocedere gli stessi** ad altro soggetto, sulla base di **obbligazioni contrattuali o legali, desumibili anche in via di fatto** (*unconstrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person*).

Negli ultimi anni si è ingenerato un **aspro contenzioso** tra Fisco e contribuente, tenuto conto che l'Amministrazione finanziaria **ha ritenuto** che la società interposta spesso **non opera come beneficiario effettivo** degli **interessi**, dei **dividendi** e/o dei **canoni** percepiti in quanto, in **rapida scansione temporale**, i medesimi **flussi reddituali** vengono **retrocessi ad altra società**, sovente localizzata in **ambito extra-UE** o, comunque, in **Paesi off-shore a fiscalità privilegiata**.

In merito, **le violazioni** sono state mosse in quanto, proprio la **Convenzione internazionale** stipulata tra l'Italia e il Paese ove è localizzato il soggetto percettore (**giudicato meramente interposto**), riconosce la **riduzione dal prelievo fiscale** solo e soltanto se il medesimo reale percettore risulta essere il **beneficiario effettivo del reddito**.

Ciò detto, giova ricordare che nel **panorama convenzionale di riferimento non tutti gli accordi bilaterali** contengono la **specifica clausola** antiabuso del **beneficial owner**.

Sul punto, la **convenzione stipulata tra l'Italia e l'Irlanda** per **evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali** in materia di imposte sul reddito, ratificata con la L. 583/1974 **non contiene**, ad esempio, la **clausola del beneficiario effettivo**.

Infatti, esaminando l'accordo internazionale, possiamo rilevare che:

- i **dividendi** pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente **sono tassabili in detto altro Stato** (Irlanda);
- tuttavia, tali dividendi possono essere tassati **nello Stato contraente** di cui la **società che li paga è residente (es. Italia)**, ed in **conformità alla legislazione di questo Stato**, ma l'imposta così applicata non può eccedere il **15 per cento** dell'ammontare lordo dei dividendi;
- gli **interessi** provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente **sono tassabili in questo altro Stato**;
- tuttavia, **taли interessi** possono essere tassati nello **Stato contraente** dal quale **essi provengono**, e in conformità della legislazione di questo Stato, a condizione che l'imposta così applicata non ecceda il **10 per cento** dell'ammontare degli interessi stessi;
- i **canoni (royalties)** provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente

dell'altro Stato contraente **non sono tassabili che in detto altro Stato.**

In **modo del tutto analogo**, anche la Convenzione internazionale stipulata tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della **Repubblica popolare ungherese** tesa ad evitare **le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito** e sul patrimonio ed a **prevenire le evasioni fiscali**, ratificata con la L. 509/1980 **non contiene la clausola del beneficiario effettivo**.

In definitiva, a parere di chi scrive, **sarà più difficile** per l'Amministrazione finanziaria **muovere contestazioni** in tema di **treaty shopping**, almeno a **livello convenzionale**, nelle transazioni reddituali che interessano **l'Italia** e, a titolo esemplificativo, **l'Irlanda e l'Ungheria**.

Tuttavia, quale generale **clausola di salvaguardia antielusiva**, potranno essere applicate le seguenti **disposizioni anti-abuso**:

- [**articolo 10-bis della L. 212/2000**](#) (recante la disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale);
- [**articolo 26-quater del D.P.R. 600/1973**](#) (qualora l'esenzione dalla ritenuta alla fonte sia operata in applicazione della **Direttiva interessi – canoni n. 2003/49/CE del 3 giugno 2003**, che a differenza delle due convenzioni sopra indicate, contiene la **clausola del beneficiario effettivo**);
- [**articolo 27-bis, comma 5, del D.P.R. 600/1973**](#), che contempla una **clausola generica antiabuso** (qualora l'esenzione dalla ritenuta alla fonte sia operata **in applicazione della Direttiva madre – figlia n. 90/435/CE**, a fronte del **pagamento di dividendi**).

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Macchinario prodotto in parte nello Stato UE di assemblaggio

di Marco Peirolo

Nella prassi commerciale può capitare che una società italiana venga un **macchinario ad un cliente di altro Stato UE**. Il macchinario viene prodotto in parte in Italia per essere poi assemblato nello Stato UE di destinazione con altri materiali acquistati da un fornitore locale e da quest'ultimo fatturati con IVA poiché tali beni sono consegnati direttamente al cliente comunitario senza essere precedentemente inviati in Italia. La vendita dei materiali è connessa ad un unico contratto di fornitura del macchinario completo.

Si pone il problema di come la società nazionale debba fatturare la **vendita complessiva del macchinario** (es. non imponibile IVA ai sensi dell'[articolo 41 del D.L. n. 331/1993](#) per la parte prodotta in Italia e non soggetta ai sensi dell'[articolo 7-bis del D.P.R. n. 633/1972](#) per la parte acquistata direttamente e consegnata nello Stato UE di destinazione) e se sia possibile ottenere il **rimborso dell'IVA** pagata al fornitore non residente senza la previa apertura della posizione IVA nello Stato UE del cliente.

Sul piano unionale, le cessioni di beni con installazione e montaggio, con o senza collaudo, sono qualificate dall'[articolo 36 della Direttiva n. 2006/112/CE](#) come **operazioni territorialmente rilevanti nel luogo dell'installazione o del montaggio** a cura del fornitore o da terzi per suo conto. Se l'installazione o il montaggio avviene in altro Stato UE, come nella fattispecie in esame, l'[articolo 41, comma 1, lett. c, del D.L. n. 331/1993](#) dispone, invece, che l'operazione assume **natura intracomunitaria**, per cui la società italiana deve emettere fattura in regime di non imponibilità, peraltro anche quando la fornitura sia eseguita in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili (C.M. n. 13-VII-15-464/1994, § B.1.3). Sul punto, ad una diversa conclusione potrebbe giungersi in base all'orientamento della giurisprudenza della Corte di giustizia, per la quale una cessione di beni con posa in opera integra una cessione di beni ai fini IVA solo se il prezzo del bene rappresenta una parte preponderante del costo complessivo dell'operazione e i servizi forniti si limitano alla posa in opera del bene, senza alterarne la natura e senza adattarlo alle esigenze specifiche del cliente (causa C-111/05 del 29 marzo 2008).

Al di là di tale ultimo aspetto, il citato [articolo 41, comma 1, lett. c, del D.L. n. 331/1993](#) non è evidentemente allineato all'[articolo 36 della Direttiva n. 2006/112/CE](#), che qualifica l'operazione, **nella sua interezza**, come territorialmente rilevante nello Stato UE in cui avviene l'installazione o il montaggio, escludendo pertanto che il fornitore possa applicare alla cessione il titolo di non imponibilità previsto per le cessioni intracomunitarie.

È il caso di osservare che se determinati materiali sono acquistati da un fornitore locale e da

quest'ultimo fatturati con IVA, in quanto tali beni sono **consegnati direttamente al cliente comunitario** nell'ambito dell'unico contratto di fornitura del macchinario completo stipulato con la società italiana, è senz'altro corretto che il fornitore addebiti alla società italiana l'imposta relativa ai materiali ceduti, in quanto l'operazione soddisfa il presupposto territoriale e non sussistono i requisiti per applicare il regime di non imponibilità previsto per le cessioni intracomunitarie, **in assenza della movimentazione fisica dei beni verso l'Italia**.

Nel rapporto tra la società nazionale e il suo cliente comunitario, per rispettare la previsione di non imponibilità richiamata dall'[articolo 41, comma 1, lett. c\), del D.L. n. 331/1993](#), occorre **valorizzare distintamente**, in sede di fatturazione:

- da un lato, il **corrispettivo dei componenti inviati dall'Italia** (comprensivo di installazione), soggetto al regime di non imponibilità; e
- dall'altro, il **corrispettivo dei materiali acquistati in loco** (comprensivo di installazione), escluso da IVA ai sensi dell'[articolo 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972](#) siccome imponibile nello Stato UE in cui gli stessi vengono assemblati.

In via generale, per i beni destinati ad essere installati o montati, i vari Stati UE prevedono l'applicazione del **reverse charge, con assolvimento dell'imposta in capo al destinatario**. In questa ipotesi, è possibile ritener che la società italiana, in sede di riaddebito dei materiali nell'ambito del contratto di fornitura del macchinario, **non sia tenuta ad identificarsi ai fini IVA nello Stato UE** di consegna del macchinario assemblato, per cui l'imposta è assolta dal cliente estero sull'intero corrispettivo pattuito per il contratto di fornitura del macchinario completo e, attraverso la distinta valorizzazione dei componenti provenienti dall'Italia rispetto a quelli acquistati dai fornitori locali, si evita che la società italiana incrementi illegittimamente il **plafond** disponibile per effettuare acquisti e importazioni senza applicazione dell'IVA.

Per quanto riguarda il **rimborso dell'imposta pagata dalla società nazionale** in sede di acquisto dei materiali nello Stato UE di assemblaggio del macchinario, la procedura di cui all'[articolo 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972](#) presuppone che il richiedente, nel periodo di riferimento dell'istanza (non inferiore a tre mesi e non superiore all'anno solare), non abbia effettuato operazioni attive nello Stato UE di rimborso diverse da quelle espressamente consentite, tra le quali figurano le operazioni in *reverse charge*.

A questo proposito, se la rivendita dei materiali acquistati *in loco* fosse **autonomamente assoggettata ad imposta previa apertura di un numero di partita IVA**, il rimborso sarebbe automaticamente precluso. Laddove, invece, previa verifica della legislazione locale, la società italiana non sia tenuta ad identificarsi ai fini IVA, il rimborso può essere secondo la disciplina del citato [articolo 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972](#).

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Detrazione per l'acquisto di auto per portatori di handicap

di Dottryna



Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir sono detraibili dall'Irpef le spese sostenute per l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione, al sollevamento e per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità.

Al fine di approfondire i diversi aspetti dell'agevolazione, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Imposte dirette*”, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo tratta alcuni aspetti di ordine generale legati alla detrazione prevista per le spese sostenute, da parte del portatore di handicap o del familiare, per l'acquisto di mezzi di trasporto.

In linea generale occorre tener conto che costituiscono soggetti agevolabili in quanto **disabili** coloro che hanno avuto il **riconoscimento della disabilità dalla Commissione medica** (istituita ai sensi [dell'articolo 4 L. 104/1992](#)) o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro e di guerra.

Relativamente all'aspetto oggettivo, sono detraibili, entro il limite di **18.075,99** euro, le spese riguardanti l'acquisto:

- di **motoveicoli e autoveicoli adattati** in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie della persona con disabilità;
- di **autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicappsicchico o mentale** di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La condizione di disabilità con grave limitazione della capacità di **deambulazione deve sussistere al momento dell'acquisto dell'auto**. La detrazione spetta una **sola volta** in un

periodo **di quattro anni**.

Se successivamente, ma prima del decorso dei quattro anni, vengono meno le gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, le quote residue continuano ad essere detraibili ([circolare AdE 24/E/2004, risposta 3.2](#)).

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che per la persona con disabilità per la **mancanza di entrambi gli arti superiori**, ai fini del riconoscimento della detrazione per l'acquisto dell'auto, **si può prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap** da parte della commissione di cui all'[articolo 4 L. 104/1992](#)) ([risoluzione AdE 8/E/2007](#)).

La detrazione spetta con riferimento ad **un solo veicolo** (auto o moto), e per una **sola volta in un periodo di 4 anni**. Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le **spese di riparazione** del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall'acquisto del veicolo stesso.

È possibile usufruire del beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo agevolato risulti **cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA)** in data antecedente al secondo acquisto.

La **cancellazione dal PRA** è disposta a seguito della cessazione della circolazione dei veicoli in una serie di casi tra cui la **demolizione e la definitiva esportazione all'estero del veicolo**, ad esempio per la vendita dello stesso. L'esportazione all'estero del veicolo, con la conseguente cancellazione del veicolo dal PRA, non soddisfa la condizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio, in quanto tale condizione si verifica solo ed esclusivamente nel caso in cui il veicolo risulta cancellato dal PRA per demolizione ([circolare AdE 19/E/2012, risposta 3.2](#)).

In caso di furto del veicolo prima della fine del quadriennio, il contribuente può **fruire della detrazione per l'acquisto di un nuovo veicolo** per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall'assicurazione. Se vi sono **rate residue in relazione al veicolo rubato**, il contribuente può **continuare a detrarle** ([circolare AdE 15/2005, risposta 6.3](#)).

Nel caso in cui **più persone** con disabilità siano **fiscalmente a carico di una medesima** persona, questa può fruire **nel corso dello stesso quadriennio** dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di autovetture per **ognuna** delle **persone** con **disabilità** a suo carico.

La **L. 296/2006** ha stabilito che i veicoli di cui si chiede la detrazione devono essere **utilizzati in via esclusiva o prevalente** per la locomozione delle persone con disabilità destinatari del beneficio fiscale.

In caso di **trasferimento del veicolo**, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è **dovuta la differenza** fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e

quella risultante dall'applicazione delle stesse.

La disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di **mutate necessità legate alla propria disabilità**, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Anche in questo caso, tuttavia, l'acquisto del veicolo prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto, non è agevolabile salve le ipotesi di **cancellazione** del **veicolo** dal **PRA** per demolizione e furto, espressamente previste dalla norma agevolativa.

Infine va precisato che non è tenuto alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in **eredità** un'auto che il genitore disabile aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di **rivenderla** prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)